

Codice A1701A

D.D. 28 ottobre 2016, n. 1014

**DM 16 dicembre 2010 e DM n. 5811 del 26 ottobre 2015. Modifica delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine. Campagna vitivinicola 2016/2017. Sostituzione dell'allegato 1.**

Con Determinazione dirigenziale n. 799 del 21 settembre 2016 sono state approvate le istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione di vini e mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine della campagna vitivinicola 2016-2017, in conformità al Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015, in attesa che venisse emanata la circolare di Agea coordinamento. Esse, contenute nell'allegato 1, prevedevano in particolare due date distinte per la compilazione dei quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve e per la compilazione dei quadri relativi alla produzione dei vini e mosti.

Con Determinazione dirigenziale n. 828 del 29 settembre 2016 è stato rettificato e sostituito tale allegato, attraverso l'inserimento del termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione per alcune categorie di produttori in precedenza non ricomprese, così come previsto dal citato DM.

In data 25 ottobre 2016 AGEA coordinamento ha emanato con propria circolare n. prot. 39575 le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni disponendo, per il solo anno 2016, la sola data del 15 dicembre 2016 come termine ultimo per la presentazione sia dei quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che dei quadri relativi alla produzione dei vini e mosti.

Si ritiene pertanto necessario modificare ulteriormente le citate istruzioni applicative contenute nell'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 828 del 29 settembre 2016.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 28 luglio 2008; n. 23;

#### *determina*

1. di sostituire l'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 828 del 29 settembre 2016 (riguardante l'approvazione delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione di vini e mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine della campagna vitivinicola 2016-2017), con il nuovo allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente le nuove istruzioni applicative.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

Il Responsabile di Settore  
Dott. Moreno Soster

Allegato

## **Campagna vitivinicola 2016/2017 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte e della rivendicazione delle produzioni a DO .**

### **1. Premessa**

Il presente allegato fornisce alcune istruzioni operative di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti alla data del 30 novembre 2016), specifiche per la Regione Piemonte in riferimento a quanto disposto dalla circolare di Agea – Coord. Prot. n. 39575 del 25.10.2016 .

In applicazione del D.Lgs 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a denominazioni di origine (di seguito DO) è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte, sulla base dei dati aggiornati dello schedario viticolo.

Le dichiarazioni di vendemmia, produzione e rivendicazione devono essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) e solo per vigneti e impianti di vinificazione presenti sul territorio piemontese.

### **2. Soggetti interessati**

#### **Dichiarazione di vendemmia**

Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 2 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015:

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e , successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione
- h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina;

La dichiarazione va presentata dal produttore di uve anche se la produzione di uva nella campagna in corso sia uguale a "zero".

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve compilando il quadro relativo ai prodotti ceduti.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;

2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

### **Dichiarazione di produzione**

Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 2 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015:

- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati.
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati.
- f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nei prodotti ceduti.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

### **3. Adempimenti del fascicolo aziendale**

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina

[http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod\\_iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm)

#### 4. Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il SIAP accedendo alla sezione Sistema Piemonte , voce “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”, al seguente indirizzo:

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dichiarazioni\\_vitivinicole\\_enologiche/](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dichiarazioni_vitivinicole_enologiche/)

L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le credenziali di accesso all'indirizzo seguente:

[www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml)

La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve risultare trasmessa telematicamente a PA: si completa la fase di presentazione esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda). Nel caso in cui il produttore si avvalga dell'assistenza del CAA, la stampa della dichiarazione viene archiviata dal CAA nel fascicolo del produttore.

I dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA dovranno conservare la stampa della dichiarazione per un periodo di almeno cinque anni e resa disponibile per eventuali controlli dell'Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli. Si precisa che tale stampa è quella ottenuta successivamente alla fase “trasmissione”.

Per consentire la pronta certificazione di alcune delle produzioni a DO aziendali è stata predisposta la dichiarazione parziale (che corrisponde alla dichiarazione preventiva prevista dal citato DM) che permette di presentare solo una parte dei dati aziendali secondo la procedura telematica appena descritta e sulla base dei cicli produttivi dei singoli vini.

La dichiarazione parziale è incrementale: quindi ogni dichiarazione parziale si conclude con la trasmissione, non è modificabile e ad essa si uniscono una o più dichiarazioni parziali successive. Le dichiarazioni parziali vanno a costituire complessivamente, incrementandola, la dichiarazione finale che dovrà essere resa definitiva con la trasmissione su SIAP ( la dichiarazione parziale, benché trasmessa non costituisce pertanto la dichiarazione finale).

Il manuale per la compilazione della dichiarazione è disponibile alla voce di menu “scarico manuali” dopo aver acceduto al servizio voce “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”.

#### 5. Termini di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il **15 dicembre 2016 alle ore 24,00**.

Eventuali dichiarazioni di rettifica, anche delle dichiarazioni parziali, possono essere presentate tramite portale SIAP entro la data del 15 dicembre 2016.

Qualora vi fosse la necessità di modificare quanto dichiarato, successivamente alla data di termine presentazione, in riferimento a quanto previsto nella circolare AGEA ACIU 2014.2 del 9.1.2014, occorre seguire la seguente procedura operativa:

1. L'utente interessato ad apportare variazioni alla propria dichiarazione presentata sul Sistema Piemonte (SIAP) dovrà inoltrare la richiesta per posta elettronica a:
  - Regione Piemonte - Settore Produzioni agrarie e zootecniche (andrea.cellino@regione.piemonte.it, elena.piva@regione.piemonte.it),
  - CSI piemonte (servizi.agricoltura@csi.it),
  - Struttura di controllo competente nel caso in cui la modifica riguardi i dati di una denominazione di origine.

Tale richiesta inoltrata direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola, dovrà riportare nell'oggetto “rettifica della dichiarazione di vendemmia” e dovrà specificare al suo interno la motivazione di tale intervento:

- a) per la correzione di un errore materiale individuato autonomamente;
- b) per la richiesta di correzione da parte della struttura di controllo competente per denominazione di origine

La medesima motivazione dovrà essere inserita anche nel campo *note* della dichiarazione di vendemmia e produzione telematica.

2. la Struttura di controllo procede con la verifica e ove nulla osti risponde ai soggetti interessati (CAA, Regione e CSI) per e-mail ;
3. entro il terzo giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione sarà reso disponibile la dichiarazione in modalità di rettifica;
4. l'azienda direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola dovrà completare le operazioni di rettifica con la trasmissione a sistema della dichiarazione da effettuarsi entro tre giorni dalla sua apertura.

Trascorsi tali termini senza la trasmissione della rettifica la dichiarazione aperta sarà chiusa d'ufficio con il ripristino della dichiarazione originaria.

La dichiarazione rettificata, che riporta la data del giorno della rettifica stessa, chiude la richiesta effettuata e si aggiunge a sistema alla dichiarazione originaria sostituita, entrambe visibili e consultabili a sistema.

Tale procedura andrà esattamente ripetuta qualora siano necessarie ulteriori rettifiche.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.

## **6. Ambito territoriale delle dichiarazioni**

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

## **7. Controlli amministrativi**

Le superfici vitate presenti in schedario per poter essere oggetto di rivendicazione devono avere attribuita l'idoneità ad una DO, anche provvisoria, come definito dalle disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo (DGR n. 13 - 3166 del 18.4.2016). Il SIAP effettua ai fini della rivendicazione una serie di controlli di congruità dei vigneti, costituiti in fase di rivendicazione, rispetto alla base ampelografica, alla zona di produzione, all'idoneità e alla scelta vendemmiale.

## **8. Idoneità**

Possono essere rivendicate le produzioni la cui superficie è iscritta a schedario viticolo con idoneità a DO, secondo quanto previsto disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo (DGR n. 13 - 3166 del 18.4.2016).

## **9. Vigneto**

L'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. L'unità vitata è indivisibile, ma può essere attribuita ad uno o più vigneti ed a una o più DO, qualora sussistano le compatibilità tecnico produttive previste dai singoli disciplinari.

Il sistema informativo consente la scelta vendemmiale, rispetto all' idoneità attribuita alla superficie in schedario, ai sensi dell' art. 18 del DM 16 dicembre 2010 che comporta l' abbattimento di resa nel caso vengano rivendicate più produzioni a DO contemporaneamente sullo stesso vigneto.

## 10. Vigna

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOP solo se questi sono ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale inserita nell'elenco regionale, se l'uva prodotta viene rivendicata come tale ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

La Regione Piemonte ha approvato un primo elenco regionale delle vigne con la D.D. n. 812 del 7 settembre 2012. Tale elenco è aggiornato annualmente a seguito di richiesta di inserimento della menzione riferita alle superfici vitate aziendali, iscritte nello schedario viticolo, e previa verifica della sua corrispondenza ai requisiti previsti secondo le modalità stabilite con D.D. n. 140 del 18 marzo 2015. Tale elenco è disponibile al seguente indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche\\_agricole/viticultura/elenco.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticultura/elenco.htm)

## 11. Vini varietali

Ai fini della dichiarazione di vendemmia i vitigni idonei alla coltivazione in Piemonte utilizzabili per la produzione di vini spumanti varietali, ai sensi del DM 13 agosto 2012, sono quelli riportati nell'elenco sottostante :

Codice catalogo	Varietà
12	Ancellotta N.
14	Arneis B.
17	Avanà N
18	Avarengo N.
413	Baratuciat B.
373	Becuet N.
35	Bonarda N.
491	Bragat rosa N.
269	Bussanello B.
42	Cabernet Franc N.
43	Cabernet Sauvignon N.
298	Chardonnay B.
379	Chatus N.
62	Ciliegiolo N.
271	Cornarea N.
71	Croatina N.
73	Dolcetto N.
75	Doux D'Henry N.
80	Favorita B.
91	Gamay N.
403	Gamba rossa N.
113	Lambrusca di Alessandria N.

134	Malvasia di Casorzo N.
137	Malvasia di Schierano N.
462	Malvasia Moscata
363	Malvasia Nera Lunga N.
299	Manzoni bianco B.
146	Merlot N.
499	Montanera N.
153	Moscato Bianco B.
155	Moscato Nero di Acqui N.
158	Muller Thurgau B.
362	Nascetta B.
354	Ner d'Ala N.
166	Neretta Cuneese N.
167	Neretto di Bairo N.
284	Passau N.
335	Petit verdot N.
193	Pinot Bianco B.
194	Pinot Grigio G.
195	Pinot Nero N.
196	Plassa N.
325	Quagliano N.
209	Riesling Italico B.
210	Riesling renano B.
374	Rossese bianco B.
221	Sauvignon B.
411	Slarina N.
230	Sylvaner Verde B.
231	Syrah N.
234	Timorasso B.
238	Traminer Aromatico Rs.
248	Uva Rara N.
370	Uvalino N.
264	Vespolina N.
346	Viognier B.

## 12. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente determinazione dirigenziale, valgono le indicazioni di cui alla circolare Agea – Coord. Prot. n. 39575 del 25.10.2016, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l'applicazione che potranno essere definite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Regione Piemonte Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Elena Piva	011.432.4323	<a href="mailto:elena.piva@regione.piemonte.it">elena.piva@regione.piemonte.it</a>
	Eugenio Vittone	011.432.4927	<a href="mailto:eugenio.vittone@regione.piemonte.it">eugenio.vittone@regione.piemonte.it</a>
	Andrea Cellino	011.432.2809	<a href="mailto:andrea.cellino@regione.piemonte.it">andrea.cellino@regione.piemonte.it</a>